



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/LEG/cr

Roma, 25 maggio 2021

**Spett. le  
Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia  
Via R. Livatino, n. 3  
42100 Reggio Emilia**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 91/2021 – Decorrenza provvedimento di sospensione cautelare*

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 6479 del 14/05/2021), si rappresenta che L'Organo di Disciplina è chiamato a deliberare circa un provvedimento di sospensione cautelare conseguente a provvedimento giudiziale (misura cautelare interdittiva dell'esercizio della professione per un anno emessa nei confronti di iscritto) ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale; tenuto conto che l'art. 10, comma 3, del Regolamento prevede che il provvedimento di sospensione cautelare consequenziale a provvedimento giudiziale possa essere emesso senza aver sentito l'incolpato; che l'art. 26, comma 1, del Regolamento dispone che i provvedimenti disciplinari emessi anche ai sensi del citato art. 10 siano notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione; che l'art. 26, comma 3, dispone che i provvedimenti disciplinari diventino esecutivi una volta spirato il termine per l'impugnazione, si chiede conferma che il provvedimento di sospensione cautelare consequenziale a provvedimento giudiziale possa essere emesso senza aver sentito l'incolpato. Si chiede inoltre se, anche nel caso di irrogazione di provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento, conseguente a provvedimento del tribunale già efficace, esso sia soggetto al termine previsto dall'art. 26, comma 3, ovvero da quale diverso termine iniziale dispieghi il proprio effetto sospensivo, se dalla notifica del provvedimento disciplinare ovvero abbia medesima decorrenza del provvedimento giudiziale. Si osserva al riguardo quanto segue.

In relazione al primo quesito, si rappresenta, in via preliminare, che sarà cura del Consiglio di Disciplina dare esecuzione al provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria, disponendo nella medesima seduta l'immediata apertura del procedimento disciplinare (anche senza la prodromica fase preistruttoria) e la sospensione cautelare del professionista ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 139/05 e dell'art. 10, comma 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.

Si precisa inoltre che l'art. 10 del suddetto Regolamento prevede al comma 3 che "L'incolpato, salvo l'ipotesi di applicazione consequenziale a seguito di provvedimento giudiziale, deve essere sentito prima della deliberazione e, se impedito, l'obbligo di audizione può essere sostituito dall'invito a presentare una memoria difensiva e dall'audizione del proprio difensore, munito di apposita procura speciale".

L'espressione "applicazione consequenziale" è da intendersi nel senso che, nel caso di provvedimento direttamente disposto dall'A.G., come nel caso di specie, che implica l'interdizione dall'esercizio professionale, l'audizione del professionista, che pure può essere sempre effettuata per consentire

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** 2/2

all'iscritto di esporre la propria difesa innanzi al Consiglio, non è necessaria, in quanto non potrebbe determinare un provvedimento diverso rispetto a quello, necessario, ("è comunque disposta") della sospensione cautelare del professionista, atteso che l'Autorità giudiziaria si è già pronunciata al riguardo.

In merito al secondo quesito, relativo alla decorrenza del provvedimento di sospensione cautelare, si ritiene nel caso di specie che, trattandosi di attività "vincolata" da parte del Consiglio di Disciplina territoriale, che deve assumere la misura della sospensione cautelare della sospensione dall'esercizio professionale conformemente a quanto disposto nella misura cautelare interdittiva già irrogata dalla Autorità Giudiziaria nei confronti dell'iscritto, il provvedimento cautelare debba recare la medesima data di decorrenza della misura cautelare disposta dall'A.G.

Si precisa, infine, che una volta deliberata la sospensione cautelare, il Consiglio di Disciplina dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine, il quale dovrà effettuare la trascrizione nell'albo della misura cautelare disposta nei confronti dell'iscritto.

Con i migliori saluti

Massimo Miani

